

CONDIZIONI DI RECIPROCIITA'

Ad ogni buon fine si rammenta che per quei Paesi con i quali sono in vigore determinate categorie di accordi internazionali (si fa riferimento, in via esemplificativa, agli accordi di regolamentazione degli investimenti internazionali, gli accordi di stabilimento, i Trattati di amicizia e commercio), la materia degli acquisti immobiliari e della costituzione o partecipazione societaria, per quanto negli stessi contemplata, prescinde dalla verifica della condizione di reciprocità ex articolo 16 delle Preleggi, fatte salve le eccezioni espressamente indicate nelle singole schede Paese.

AFGHANISTAN

ACQUISTI IMMOBILIARI:

Non è verificata la condizione di reciprocità per l'acquisto di terreni

COSTITUZIONE DI/PARTICIPAZIONE A SOCIETA':

E' verificata la condizione di reciprocità

E' verificata la condizione di reciprocità per l'assunzione delle cariche sociali

ALBANIA

Accordi in vigore con l'Albania:

ACCORDO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

<http://itra.esteri.it/itrapgm/Visualizza.asp?ID=43115>

Firmato a Roma il 12.09.1991

Entrato in vigore il 29.01.1996

CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO

Firmato a Tirana il 12.12.1994

Entrato in vigore il 21.12.1999

ALGERIA

Accordi in vigore con l'Algeria:

CONVENZIONE ITALO-FRANCESE SULLA RECIPROCA ASSISTENZA GIUDIZIARIA E SUL RILASCIO DI ATTI DI STATO CIVILE

Firmato a Roma il 12.01.1955

LA CONVENZIONE NON RISULTA RIMESSA FORMALMENTE IN VIGORE DALL'ALGERIA DOPO L'INDIPENDENZA, MA RISULTA UGUALMENTE APPLICATA TRA I DUE PAESI

ACCORDO PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI SUI REDDITI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DELLA NAVIGAZIONE AEREA.

Firmato ad Algeri il 24.02.1977

Entrato in vigore il 23.12.1982

CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE L'EVASIONE E LA FRODE FISCALI, CON PROTOCOLLO

Firmato ad Algeri il 03.02.1991

Entrato in vigore il 30.06.1995

ACCORDO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

<http://itra.esteri.it/itrapgm/Visualizza.asp?ID=43154>

Firmato ad Algeri il 18.05.1991

Entrato in vigore il 26.11.1993

SCAMBIO DI LETTERE RELATIVO ALL'ACCORDO SULLA PROMOZIONE E
PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI DEL 18.05.1991

Firmato ad Algeri il 28.07.1991

Entrato in vigore il 26.11.1993

ANDORRA (Principato)

ACQUISTI IMMOBILIARI:

Non è verificata la condizione di reciprocità. Tuttavia si fa presente che di fatto è consentito l'acquisto di un terreno di un massimo di 1000 mq, sul quale costruire una casa le cui dimensioni non possono eccedere il 33% del terreno e che qualsiasi acquisto di una proprietà, edificio, casa o terreno dovrà comunque essere autorizzato dal Governo e comunicato al Comune dove si trova il bene per il pagamento delle imposte locali.

COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA'

E' verificata la condizione di reciprocità alle seguenti condizioni:

2/3 del capitale deve essere andorrano o di stranieri che vivono in Andorra da oltre 20 anni;

le cariche principali devono essere attribuite alla maggioranza del capitale;

gli statuti e le autorizzazioni devono essere redatti unicamente in lingua catalana;

il capitale iniziale deve essere interamente sottoscritto e versato.

I contributi previdenziali sono per il 13% a carico del datore di lavoro e dal 5 al 9% a carico dei dipendenti;

Il costo per la creazione di una società ammonta a circa 1.230 Euro per le S.p.a., ed a 100 Euro per le S.r.l.

Non esistono imposte dirette sugli utili delle imprese, imposte sulle persone fisiche o sul patrimonio.

ANGOLA

ACQUISTI IMMOBILIARI:

E' verificata la condizione di reciprocità.

COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':

E' verificata la condizione di reciprocità.

ANTILLE OLANDESI

ACQUISTI IMMOBILIARI:

E' verificata la condizione di reciprocità.

COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':

E' verificata la condizione di reciprocità.

ARABIA SAUDITA

Accordi in vigore con l'Arabia Saudita:

**ACCORDO PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI SUI REDDITI E SUL PATRIMONIO
DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DELLA NAVIGAZIONE AEREA.**

Firmato a Riad il 24.11.1985

Entrato in vigore l'08.11.1989

**ACCORDO SULLA RECIPROCA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI
INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO**

<http://itra.esteri.it/itrapgm/Visualizza.asp?ID=43176>

Firmato a Gedda il 10.09.1996

Entrato in vigore il 22.05.1998

ARGENTINA

Accordi in vigore con l'Argentina:

CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO

Firmato a Roma il 15.11.1979

Entrato in vigore il 15.12.1983

CONVENZIONE RELATIVA ALL'ASSISTENZA GIUDIZIARIA E AL RICONOSCIMENTO E ESECUZIONE DELLE SENTENZE IN MATERIA CIVILE

Firmato a Roma il 09.12.1987

Entrato in vigore l'01.07.1990

ACCORDO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

<http://itra.esteri.it/itrapgm/Visualizza.asp?ID=43251>

Firmato a Buenos Aires il 22.05.1990

Entrato in vigore il 14.10.1993

PROTOCOLLO MODIFICATIVO DELLA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IL 15.11.1979 PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE L'EVASIONE FISCALE

Firmato a Bologna il 03.12.1997

Entrato in vigore il 14.03.2001

MEMORANDUM SULLA COOPERAZIONE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE TRA I RISPETTIVI MINISTERI DELL'INDUSTRIA

Firmato a Washington il 17.04.2002

Entrato in vigore il 17.04.2002

ACCORDO QUADRO RIGUARDANTE LO SVILUPPO SOSTENIBILE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE IN ARGENTINA, CON ANNESSI

Firmato a Buenos Aires il 23.10.2002

Entrato in vigore il 23.10.2002

Assunzione di cariche sociali in società di diritto locale

Secondo quanto prescritto dalla normativa argentina in materia societaria, i cittadini stranieri non residenti in Argentina possono assumere, in linea generale, cariche sociali in una Società per Azioni di diritto locale, anche qualora non ne siano azionisti. Tuttavia, la predetta normativa stabilisce che la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione debba essere residente in Argentina. Lo stesso regime è adottato anche per quanto attiene alla residenza degli amministratori della Società a Responsabilità Limitata.

ARMENIA

Accordi in vigore con l'Armenia:

ACCORDO SULLA PROMOZIONE E LA RECIPROCA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO

<http://itra.esteri.it/itrapgm/Visualizza.asp?ID=41038>

Firmato a Roma il 23.07.1998

Entrato in vigore il 13.01.2003

AUSTRALIA

COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':

E' verificata la condizione di reciprocità.

Accordi in vigore con l'Australia:

ACCORDO DI EMIGRAZIONE E STABILIMENTO

Firmato a Canberra il 26.09.1967

Entrato in vigore il 08.07.1971
CONVENZIONE ITALO-BRITANNICA PER L'ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA
CIVILE E COMMERCIALE
Firmato a Londra il 17.12.1930
Entrato in vigore il 07.06.1932
ESTESA ALL'AUSTRALIA IL 09.11.1933
RIMESSA IN VIGORE CON NOTA DEL 13.03.1948 - GU N. 217 DEL 17.09.1948.
ACCORDO PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI SUI REDDITI DERIVANTI
DALL'ESERCIZIO DEL TRASPORTO AEREO INTERNAZIONALE
Firmato a Canberra il 13.04.1972
Entrato in vigore il 09.04.1976

AZERBAIJAN

Accordi in vigore con l'Azerbaijan:
ACCORDO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON
PROTOCOLLO
<http://itra.esteri.it/itrapgm/Visualizza.asp?ID=41079>
Firmato a Roma il 25.09.1997
Entrato in vigore il 04.02.2000

BAHAMAS

ACQUISTI IMMOBILIARI:
E' verificata la condizione di reciprocità per la persona fisica, mentre non è verificata la
condizione di reciprocità per la persona giuridica.
COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':
1. E' verificata la condizione di reciprocità per la persona fisica;
2. è verificata la condizione di reciprocità per la persona giuridica purché questa non abbia
interessi in proprietà immobiliari situate in Italia, salvo che mediante la detenzione di
leasing di proprietà per uso ufficio.

BAHREIN

ACQUISTI IMMOBILIARI:
Dato in corso di verifica
COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':
E' verificata la condizione di reciprocità.

BANGLADESH

Accordi in vigore con il Bangladesh:
CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE
SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO
Firmato a Roma il 20.03.1990
Entrato in vigore il 07.07.1996
ACCORDO PER LA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON
PROTOCOLLO
<http://itra.esteri.it/itrapgm/Visualizza.asp?ID=43414>
Firmato a Roma il 20.03.1990
Entrato in vigore 20.09.1994

BARBADOS

Accordi in vigore con Barbados:
ACCORDO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON
PROTOCOLLO

<http://itra.esteri.it/Visualizza.asp?ID=43417>

Firmato a Bridgetown il 25.10.1995

Entrato in vigore il 21.07.1997

BELIZE

ACQUISTI IMMOBILIARI:

E' verificata la condizione di reciprocità.

COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':

E' verificata la condizione di reciprocità.

BENIN

ACQUISTI IMMOBILIARI:

DATO NON DISPONIBILE.

COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':

E' verificata la condizione di reciprocità.

BIELORUSSIA

Accordi in vigore con la Bielorussia:

ACCORDO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO

Non verificata la condizione di reciprocità per l'acquisto di proprietà immobiliari

<http://itra.esteri.it/itrapgm/Visualizza.asp?ID=43482>

Firmato a Minsk il 25.07.1995

Entrato in vigore il 12.08.1997

BOLIVIA

Accordi in vigore con la Bolivia:

ACCORDO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

<http://itra.esteri.it/itrapgm/Visualizza.asp?ID=43506>

Firmato a Roma il 30.04.1990

Entrato in vigore 22.02.1992

BOSNIA ERZEGOVINA

Accordi in vigore con la Bosnia Erzegovina:

ACCORDO SULLA RECIPROCA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO

<http://itra.esteri.it/itrapgm/Visualizza.asp?ID=47980>

Firmato ad Ancona il 19.05.2000

Entrato in vigore il 10.02.2005

BRASILE

ACQUISTI IMMOBILIARI:

1. E' verificata la condizione di reciprocità

COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':

E' verificata la condizione di reciprocità

Per l'assunzione delle cariche sociali è necessaria la residenza in Italia.

Accordi in vigore con il Brasile:

CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO

Firmato a Roma il 03.10.1978

Entrato in vigore il 24.04.1981

TRATTATO RELATIVO ALL'ASSISTENZA GIUDIZIARIA AL RICONOSCIMENTO ED ALL'ESECUZIONE DELLE SENTENZE IN MATERIA CIVILE

Firmato a Roma il 17.10.1989

Entrato in vigore l'01.06.1995

BULGARIA

A seguito dell'adesione della Bulgaria all'Unione Europea, a partire dal 1° gennaio 2007 non si rende più necessario l'accertamento delle condizioni di reciprocità ex articolo 16 delle Preleggi, applicandosi viceversa i principi e le norme dell'ordinamento comunitario e la normativa nazionale attuativa del diritto comunitario.

Accordi in vigore con la Bulgaria:

CONVENZIONE INTESA A EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E A PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON ANNESSO PROTOCOLLO DI ACCORDO

Firmato a Sofia il 21.09.1988

Entrato in vigore il 10.06.1991

ACCORDO RELATIVO ALLA RECIPROCA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO

Firmato a Roma il 05.12.1988

Entrato in vigore il 27.12.1990

CONVENZIONE PER L'ASSISTENZA GIUDIZIARIA E PER IL RICONOSCIMENTO E L'ESECUZIONE DELLE SENTENZE IN MATERIA CIVILE

Firmato a Roma il 18.05.1990

Entrato in vigore l'01.04.1994

BURKINA FASO

ACQUISTI IMMOBILIARI:

E' verificata la condizione di reciprocità.

COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':

E' verificata la condizione di reciprocità.

BURUNDI

ACQUISTI IMMOBILIARI:

Non è verificata la condizione di reciprocità.

COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':

E' verificata la condizione di reciprocità.

CAMERUN

Accordi in vigore con il Camerun:

ACCORDO SULLA PROMOZIONE E RECIPROCA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Firmato a Yaoundè il 29.06.1999

Entrato in vigore il 01.04.2004

<http://itra.esteri.it/itrapgm/Visualizza.asp?ID=47828>

CANADA

ACQUISTI IMMOBILIARI:

1. E' verificata la condizione di reciprocità per l'acquisto di edifici, mentre per quanto concerne l'acquisto di terreni agricoli sono previste le seguenti condizioni:

Per le province di British Columbia, New Brunswick, Newfoundland, Nova Scotia e Ontario

è verificata la condizione di reciprocità

Per la Provincia di Alberta è verificata la condizione di reciprocità per l'acquisto di terreni con una superficie massima totale di 20 acri (ca. 8 ettari);

Per la Provincia del Manitoba è verificata la condizione di reciprocità per l'acquisto di terreni con una superficie massima totale a 40 acri (ca. 16 ettari);

Per la Provincia del Quebec non è verificata la condizione di reciprocità

Per la Provincia di Prince Edward Island è verificata la condizione di reciprocità per l'acquisto di terreni con una superficie massima totale di 5 acri

Per la provincia del Saskatchewan è verificata la condizione di reciprocità per l'acquisto di terreni con una superficie massima totale a 10 acri

Per le province del Northwest Territories, Nunavut e Yukon , non è verificata la condizione di reciprocità per l'acquisto di terreni.

2. E' verificata la condizione di reciprocità per gli acquisti a titolo gratuito sia con atti inter vivos che mortis causa.

COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':

1. E' verificata la condizione di reciprocità in tutti i settori economici ad eccezione di quello finanziario dove la legge prevede limiti alla proprietà azionaria straniera;

2. le cariche sociali possono essere ricoperte da stranieri che non possono comunque detenere la maggioranza nel Consiglio d'Amministrazione.

Accordi in vigore con il Canada:

CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI

Firmato a Toronto il 17.11.1977

Entrato in vigore l'01.01.1980

ALLA SUA ENTRATA IN VIGORE LA CONVENZIONE HA ABROGATO GLI ACCORDI DI DOPPIA IMPOSIZIONE DEL 29.03.1932 E DEL 29.10.1974. VEDI PROTOCOLLO DI MODIFICA DEL 20.03.1989.

PROTOCOLLO RECANTE MODIFICHE ALLA CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI DEL 17.11.1977

Firmato a Ottawa il 20.03.1989

Entrato in vigore il 22.02.1994

CAPO VERDE

ACQUISTI IMMOBILIARI:

E' verificata la condizione di reciprocità.

COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':

E' verificata la condizione di reciprocità.

REPUBBLICA CECA

A seguito dell'adesione della Repubblica Ceca all'Unione Europea, a partire dal 1° maggio 2004 non si rende più necessario l'accertamento delle condizioni di reciprocità ex articolo 16 delle Preleggi, applicandosi viceversa i principi e le norme dell'ordinamento comunitario e la normativa nazionale attuativa del diritto comunitario.

Accordi in vigore con la repubblica Ceca:

CONVENZIONE CIRCA L'ESECUTORIETA' DELLE SENTENZE IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE

Firmata a Roma il 6-04-1922

Entrata in vigore il 31-05-1926

CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO

Firmata a Praga il 5-05-1981

Entrata in vigore il 26-06-1984
ACCORDO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI
Firmato a Roma il 22-01-1996
Entrato in vigore il 1-11-1997

CIAD

Accordi in vigore con il Ciad:
ACCORDO PER PROTEGGERE E FAVORIRE GLI INVESTIMENTI DI CAPITALE, CON
PROTOCOLLO ADDIZIONALE
<http://itra.esteri.it/itrapgm/Visualizza.asp?ID=43682>
Firmato a Roma l'11.06.1969
Entrato in vigore l'11.06.1969

CILE

Accordi in vigore con il Cile:
ACCORDO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON
PROTOCOLLO
<http://itra.esteri.it/itrapgm/Visualizza.asp?ID=43706>
Firmato a Santiago del Cile l'08.03.1993
Entrato in vigore l'08.02.1995

CINA

Accordi in vigore con la Cina:
ACCORDO PER LA PROMOZIONE E LA RECIPROCA PROTEZIONE DEGLI
INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO
<http://itra.esteri.it/itrapgm/Visualizza.asp?ID=48223>
Firmato a Roma il 28.01.1985
Entrato in vigore il 28.08.1987
ACCORDO PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PER PREVENIRE LE EVASIONI
FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO, CON PROTOCOLLO ADDIZIONALE
Firmato a Pechino il 31.10.1986
Entrato in vigore il 13.12.1990
TRATTATO PER L'ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE, CON ALLEGATI
Firmato a Pechino il 20.05.1991
Entrato in vigore l'01.01.1995
ACCORDO PER LA PROMOZIONE E LA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI
STIPULATO CON LA REGIONE SPECIALE AMMINISTRATIVA DI HONG KONG DELLA
REPUBBLICA POPOLARE DI CINA
<http://itra.esteri.it/itrapgm/Visualizza.asp?ID=43757>
Firmato a Roma il 28.11.1995
Entrato in vigore il 02.02.1998

CIPRO

A seguito dell'adesione di Cipro all'Unione Europea, a partire dal 1° maggio 2004 non si
rende più necessario l'accertamento delle condizioni di reciprocità ex articolo 16 delle
Preleggi, applicandosi viceversa i principi e le norme dell'ordinamento comunitario e la
normativa nazionale attuativa del diritto comunitario.
Accordi in vigore con Cipro:
CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PREVENIRE LE EVASIONI
FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO, CON PROTOCOLLO
Firmata a NICOSIA 24.04.1974

Entrata in vigore il 09.06.1983.
RETROATTIVAMENTE DAL 01.01.1970
PROTOCOLLO CHE MODIFICA LA CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE
IMPOSIZIONI E PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL
REDDITO DEL 24.04.1974
Firmato a NICOSIA 07.10.1980
Entrato in vigore il 09.06.1983

COLOMBIA

ACQUISTI IMMOBILIARI:

E' verificata la condizione di reciprocità

COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':

1. E' verificata la condizione di reciprocità con le seguenti eccezioni e limitazioni:

a) non è verificata la condizione di reciprocità nei servizi pubblici, e nei settori di
trattamento dei rifiuti tossici e risorse naturali non rinnovabili;

b) è verificata la condizione di reciprocità negli istituti finanziari con una partecipazione
straniera non superiore al 10%;

2. è verificata la condizione di reciprocità, senza limitazione, per l'assunzione di cariche
sociali.

Accordi in vigore con la Colombia:

CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI SUI REDDITI E SUL
PATRIMONIO AFFERENTI ALL'ESERCIZIO DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA E
AEREA, CON SCAMBIO DI NOTE

Firmato a Bogotà il 21.12.1979

Entrato in vigore il 09.10.1987

REPUBBLICA DEL CONGO

Accordi in vigore con la Repubblica del Congo:

ACCORDO PER LA PROMOZIONE E LA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

<http://itra.esteri.it/itrapgm/Visualizza.asp?ID=41258>

Firmato a Brazzaville il 17.03.1994

Entrato in vigore il 10.01.2003

REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO

ACQUISTI IMMOBILIARI:

Non è verificata la condizione di reciprocità.

COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':

1. E' verificata la condizione di reciprocità;

2. è verificata la condizione di reciprocità per quanto concerne le cariche sociali, salvo
l'obbligo di residenza per l'Amministratore Unico e l'Amministratore Delegato.

COREA DEL SUD

Accordi in vigore con la Corea:

ACCORDO SULLA RECIPROCA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI
INVESTIMENTI

<http://itra.esteri.it/itrapgm/Visualizza.asp?ID=43818>

Firmato a Seul il 10.01.1989

Entrato in vigore il 25.06.1992

CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PER PREVENIRE LE
EVASIONI FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO, CON PROTOCOLLO

Firmato a Seul il 10.01.1989

Entrato in vigore il 14.07.1992
DICHIARAZIONE CONGIUNTA SULLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Firmato a Roma il 03.03.2000

Entrato in vigore il 03.03.2000

MEMORANDUM DI INTESA SUL SOSTEGNO E LO SVILUPPO DELLE PICCOLE E
MEDIE IMPRESE

Firmato a Seul il 20.07.2000

Entrato in vigore il 20.07.2000

COSTA D'AVORIO

ACQUISTI IMMOBILIARI:

E' verificata la condizione di reciprocità.

COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':

E' verificata la condizione di reciprocità.

Accordi in vigore con la Costa d'Avorio:

CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE
SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO E
SCAMBIO DI NOTE

Firmato ad Abidjan il 30.07.1982

Entrato in vigore il 15.05.1987

COSTA RICA

ACQUISTI IMMOBILIARI:

E' verificata la condizione di reciprocità.

COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':

E' verificata la condizione di reciprocità.

CROAZIA

Accordi in vigore con la Croazia:

CONVENZIONE PER LA RECIPROCA ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE
E AMMINISTRATIVA

Firmata a Roma il 03.12.1960

Entrata in vigore il 19.01.1967

ACCORDO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI (*)

<http://itra.esteri.it/itrapgm/Visualizza.asp?ID=43857>

Firmato a Zagabria il 05.11.1996

Entrato in vigore il 12.06.1998

(*) Nel caso in cui la sua applicazione dovesse incontrare difficoltà da parte croata, considerato che l'ordinamento giuridico croato consente l'acquisto immobiliare da parte degli stranieri e le autorità croate hanno chiarito la natura puramente procedimentale delle autorizzazioni ivi previste, l'accesso alla proprietà immobiliare in Italia da parte dei cittadini croati è comunque consentito.

MEMORANDUM D'INTESA SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLE PICCOLE
E MEDIE IMPRESE

Firmato a Zagabria il 25.3.2003

Entrato in vigore il 15.3.2004

CUBA

Accordi in vigore con Cuba:

ACCORDO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON
PROTOCOLLO E SCAMBIO DI LETTERE

<http://itra.esteri.it/itrapgm/Visualizza.asp?ID=43878>

Firmato a Roma il 07.05.1993

Entrato in vigore il 23.08.1995

REPUBBLICA DOMINICANA

ACQUISTI IMMOBILIARI:

1. E' verificata la condizione di reciprocità per l'acquisto di un primo immobile che non ecceda la superficie di 2.000 m.q.;
2. è verificata la condizione di reciprocità, anche per acquisti successivi, se effettuati da parte di:

- coniuge di cittadino dominicano e genitore di figlio(a) nato(a) nella Repubblica Dominicana;
- banche commerciali, finanziarie o istituti di credito stranieri legalmente radicati nel Paese;
- compagnie, società o associazioni costituite o stabilitesi nel Paese, ma a condizione che la quota straniera non superiore al 49%;
- chi acquisti per usucapione o successione ereditaria.

COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':

E' verificata la condizione di reciprocità, con una partecipazione di capitale straniero fino al 100%, in tutti i settori tranne che in quello turistico, finanziario ed agricolo, dove è ammessa una partecipazione straniera non superiore al 49%;

ECUADOR

Accordi in vigore con l'Ecuador:

ACCORDO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

Firmato a Roma il 25.10.2001

Entrato in vigore il 01.02.2005

CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO

Firmata a Quito il 23.05.1984

Entrata in vigore l'01.02.1990

EGITTO

Accordi in vigore con l'Egitto:

CONVENZIONE SULLE NOTIFICAZIONI DEGLI ATTI, SULLE COMMISSIONI ROGATORIE E SULLA COLLABORAZIONE GIUDIZIARIA E GLI STUDI GIURIDICI IN MATERIA CIVILE, COMMERCIALE E DI STATO DELLE PERSONE

Firmata a Roma il 02.04.1974

Entrata in vigore il 03.03.1978

CONVENZIONE SUL RICONOSCIMENTO E L'ESECUZIONE DELLE SENTENZE IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE E DI STATO DELLE PERSONE

Firmata a Il Cairo il 03.12.1977

Entrata in vigore il 30.10.1981

CONVENZIONE CONTRO LA DOPPIA IMPOSIZIONE IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI

Firmata a Roma il 07.05.1979

Entrata in vigore il 28.04.1982

ACCORDO PER LA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO

<http://itra.esteri.it/itrapgm/Visualizza.asp?ID=43999>

Firmato a Il Cairo il 02.03.1989

Entrato in vigore il 01.05.1994

PROTOCOLLO DI INTESA PER IL SOSTEGNO ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE EGIZIANE

Firmato a Il Cairo l'01.03.1998

Entrato in vigore il 18.05.1999

SCAMBIO DI LETTERE RELATIVO ALLA LINEA DI CREDITO PER LO SVILUPPO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE, QUALE MODIFICA AL PROTOCOLLO DI ATTUAZIONE NEL QUADRO DEL PROGRAMMA PER IL SOSTEGNO ALLA PICCOLA E MEDIA IMPRENDITORIA EGIZIANA DEL 01.03.1998

Firmato a Il Cairo il 05.10.2000 - 17.10.2000

Entrato in vigore il 17.10.2000

EL SALVADOR

ACQUISTI IMMOBILIARI:

E' verificata la condizione di reciprocità.

COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':

E' verificata la condizione di reciprocità.

EMIRATI ARABI UNITI

Accordi in vigore con gli Emirati Arabi Uniti:

CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

Firmato ad Abu Dhabi il 21.01.1995

Entrato in vigore il 05.11.1997

ACCORDO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO

<http://itra.esteri.it/itrapgm/Visualizza.asp?ID=43911>

Firmato ad Abu Dhabi il 22.01.1995

Entrato in vigore il 29.04.1997

ERITREA

Accordi in vigore con l'Eritrea:

ACCORDO IN MATERIA DI PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO

<http://itra.esteri.it/itrapgm/Visualizza.asp?ID=41346>

Firmato a Roma il 06.02.1996

Entrato in vigore il 14.07.2003

VEDI SCAMBIO DI LETTERE INTEGRATIVO DELL'ART. 3 DEL 20.04/26.04.1999.

ESTONIA

A seguito dell'adesione dell'Estonia all'Unione Europea, a partire dal 1° maggio 2004 non si rende più necessario l'accertamento delle condizioni di reciprocità ex articolo 16 delle Preleggi, applicandosi viceversa i principi e le norme dell'ordinamento comunitario e la normativa nazionale attuativa del diritto comunitario.

Accordi in vigore con l'Estonia:

CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

Firmata a ROMA 20.03.1997
Entrata in vigore il 22.02.2000
ACCORDO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON
PROTOCOLLO
Firmato a Roma il 20.03.1997.
Entrato in vigore il 09.05.2000

ETIOPIA

Accordi in vigore con l'Etiopia:
ACCORDO PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI SUI REDDITI DERIVANTI
DALL'ESERCIZIO DELLA NAVIGAZIONE AEREA
Firmato ad Addis Abeba il 25.11.1971
Entrato in vigore il 20.10.1976
ACCORDO PER LA PROMOZIONE E LA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON
PROTOCOLLO
<http://itra.esteri.it/itrapgm/Visualizza.asp?ID=44065>
Firmato ad Addis Abeba il 23.12.1994
Entrato in vigore l'08.05.1997

FILIPPINE

Accordi in vigore con le Filippine:
CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE
SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO
AGGIUNTIVO
Firmato a Roma il 05.12.1980
Entrato in vigore il 15.06.1990
ACCORDO RELATIVO ALLA PROMOZIONE E ALLA RECIPROCA PROTEZIONE DEGLI
INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO
<http://itra.esteri.it/itrapgm/Visualizza.asp?ID=44100>
Firmato a Roma il 17.06.1988
Entrato in vigore il 04.11.1993
MEMORANDUM DI INTESA SULLA COOPERAZIONE TRA LE PICCOLE E MEDIE
IMPRESE
Firmato a Manila il 21.10.1997
Entrato in vigore il 19.02.1998

GABON

Accordi in vigore con il Gabon:
ACCORDO SULLA PROMOZIONE E LA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON
PROTOCOLLO
<http://itra.esteri.it/itrapgm/Visualizza.asp?ID=47826>
Firmato a Libreville il 28.06.1999
Entrato in vigore il 07.07.2006

GEORGIA

Accordi in vigore con la Georgia:
ACCORDO SULLA PROMOZIONE E RECIPROCA PROTEZIONE DEGLI
INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO
<http://itra.esteri.it/itrapgm/Visualizza.asp?ID=41482>
Firmato a Roma il 15.05.1997
Entrato in vigore il 26.07.1999
CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE

SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON
PROTOCOLLO

Firmato a Roma il 31.10.2000

Entrato in vigore il 19.2.2004

GHANA

ACQUISTI IMMOBILIARI:

1. Non è verificata la condizione di reciprocità per la persona fisica;
2. è verificata la condizione di reciprocità per l'acquisto di un bene immobile che sia parte del capitale di una società, registrata in Italia, anche se l'acquisto è fatto con capitale straniero.

COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':

E' verificata la condizione di reciprocità.

Accordi in vigore con il Ghana:

ACCORDO PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI SUI REDDITI DERIVANTI
DALL'ESERCIZIO DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA E AEREA

Firmato ad Accra il 23.08.1968

Entrato in vigore il 24.03.1977

VEDI SCAMBIO DI NOTE DEL 30.06.1972 PER LA RETROATTIVITA' AL 01.01.1961 DI
QUESTO ACCORDO

GIAMAICA

Accordi in vigore con la Giamaica

ACCORDO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

<http://itra.esteri.it/itrapgm/Visualizza.asp?ID=44384>

Firmato a Kingston il 29.09.1993

Entrato in vigore il 09.11.1995

GIAPPONE

ACQUISTI IMMOBILIARI:

E' verificata la condizione di reciprocità.

COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':

E' verificata la condizione di reciprocità.

Accordi in vigore con il Giappone:

SCAMBIO DI NOTE PER LA RECIPROCA ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA
CIVILE E PENALE

Firmato a Tokyo il 05.10.1937

RIMESSO IN VIGORE DOPO LA GUERRA CON SCAMBIO DI NOTE DEL 23.06.195 (GU
N. 170 DEL 28.07.1954)

CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE
SUL REDDITO

Firmato a Tokyo il 20.03.1969

Entrato in vigore il 15.02.1973

PROTOCOLLO RECANTE MODIFICA ALLA CONVENZIONE DEL 20.03.1969 PER
EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO

Firmato a Roma il 14.02.1980

Entrato in vigore il 28.01.1982

GIBILTERRA

ACQUISTI IMMOBILIARI:

E' verificata la condizione di reciprocità (art. 299 paragrafo 4 Trattato CE).

COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':
E' verificata la condizione di reciprocità (art. 299 paragrafo 4 Trattato CE).

GIORDANIA

Accordi in vigore con la Giordania:

ACCORDO PER EVITARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE SUI REDDITI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA

Firmato ad Amman il 09.02.1970

Entrato in vigore il 06.07.1977

ACCORDO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

<http://itra.esteri.it/itrapgm/Visualizza.asp?ID=41517>

Firmato ad Amman il 21.07.1996

Entrato in vigore il 17.01.2000

SCAMBIO DI LETTERE RELATIVO A UN PROGRAMMA DI SUPPORTO INTEGRATO ALLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA GIORDANA, CON ALLEGATO RELATIVO ALLA LINEA DI CREDITO DI SOSTEGNO ALLA PROMOZIONE DEGLI INVESTIMENTI IN GIORDANIA (AID 6182)

Firmato ad Amman il 30.09.2001

Entrato in vigore il 30.09.2001

GUATEMALA

ACQUISTI IMMOBILIARI:

E' verificata la condizione di reciprocità con l'esclusione dei beni ubicati lungo la fascia territoriale di confine, per una larghezza di 15 Km, e lungo la fascia litoranea, per una larghezza di 3 Km.

COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':

E' verificata la condizione di reciprocità con l'unica limitazione che nelle S.P.A. i componenti del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico, se stranieri, siano residenti in Italia.

GUINEA

ACQUISTI IMMOBILIARI:

E' verificata la condizione di reciprocità.

COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':

Non è verificata la condizione di reciprocità.

Accordi in vigore con la Guinea:

ACCORDO PER AGEVOLARE GLI INVESTIMENTI DI CAPITALI

Firmato a Roma il 20.02.1964

Entrato in vigore il 20.02.1964

HAITI

ACQUISTI IMMOBILIARI:

Non è verificata la condizione di reciprocità.

COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':

E' verificata la condizione di reciprocità.

HONDURAS

ACQUISTI IMMOBILIARI:

1) è verificata la condizione di reciprocità, senza limitazioni, in zone diverse da quelle indicate al punto 2;

2) è verificata la condizione di reciprocità limitatamente ad un solo bene urbano destinato ad

uso abitativo nelle zone di confine, nei litorali marittimi e nelle isole;
3) non è verificata la condizione di reciprocità per quanto riguarda i terreni nelle zone di confine, nei litorali marittimi e nelle isole.

COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':

E' verificata la condizione di reciprocità.

HONG KONG

Accordi in vigore con HONG KONG

ACCORDO PER LA PROMOZIONE E LA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI
STIPULATO CON LA REGIONE SPECIALE AMMINISTRATIVA DI HONG KONG DELLA
REPUBBLICA POPOLARE DI CINA

Firmato a Roma il 28.11.1995

Entrato in vigore il 02.02.1998

INDIA

Accordi in vigore con l'India:

CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PER PREVENIRE LE
EVASIONI FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO, CON PROTOCOLLO
AGGIUNTIVO

Firmato a New Delhi il 19.02.1993

Entrato in vigore il 23.11.1995

ACCORDO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

<http://itra.esteri.it/itrapgm/Visualizza.asp?ID=44560>

Firmato a Roma il 23.11.1995

Entrato in vigore il 26.03.1998

MEMORANDUM DI INTESA PER LO SVILUPPO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Firmato a New Delhi il 06.01.1998

Entrato in vigore il 06.01.1998

MEMORANDUM DI INTESA SULLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Firmato a New Delhi il 17.10.2000

Entrato in vigore il 17.10.2000

INDONESIA

Accordi in vigore con l'Indonesia:

ACCORDO PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL
REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO

Firmato a Jakarta il 18.02.1990

Entrato in vigore il 02.09.1995

ACCORDO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

<http://itra.esteri.it/itrapgm/Visualizza.asp?ID=44586>

Firmato a Roma il 25.04.1991

Entrato in vigore il 24.06.1995

MEMORANDUM DI INTESA SULLA COOPERAZIONE TRA PICCOLE E MEDIE
IMPRESE

Firmato a Jakarta l'08.10.1998

Entrato in vigore l'08.10.1998

IRAN

Accordi in vigore con l'Iran:

ACCORDO SULLA RECIPROCA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI
INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO

Firmato a Roma il 10.03.1999
Entrato in vigore l'08.08.2003

IRAQ

ACQUISTI IMMOBILIARI:

In linea di principio non è verificata la condizione di reciprocità ad eccezione della sola regione del Kurdistan.

COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':

E' verificata la condizione di reciprocità.

ISRAELE (compresi i Territori amministrati dall'Autorità palestinese)

ACQUISTI IMMOBILIARI:

E' verificata la condizione di reciprocità.

COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':

E' verificata la condizione di reciprocità.

Accordi in vigore con Israele:

ASSUNZIONE DI CARICHE SOCIALI IN SOCIETÀ DI DIRITTO LOCALE

E' verificata la condizione di reciprocità

ACCORDO PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI SUI REDDITI DERIVANTI
DALL'ESERCIZIO DELLA NAVIGAZIONE AEREA E MARITTIMA

Firmato a Tel Aviv il 10.06.1955

Entrato in vigore il 25.06.1957

CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE
SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON
PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

Firmato a Roma l'08.09.1995

Entrato in vigore il 06.08.1998

ISOLA DI MAN

ACQUISTI IMMOBILIARI:

E' verificata la condizione di reciprocità.

COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':

E' verificata la condizione di reciprocità.

ISOLE VERGINI BRITANNICHE

ACQUISTI IMMOBILIARI:

E' verificata la condizione di reciprocità.

COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':

E' verificata la condizione di reciprocità.

ISOLE DEL CANALE O NORMANNE

ACQUISTI IMMOBILIARI:

E' verificata la condizione di reciprocità.

COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':

E' verificata la condizione di reciprocità.

KAZAKHSTAN

Vigono con il Kazakhstan i seguenti Accordi:

ACCORDO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON
PROTOCOLLO

<http://itra.esteri.it/itrapgm/Visualizza.asp?ID=44767>

Firmato a Roma il 22.09.1994

Entrato in vigore il 12.07.1996

CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO E SCAMBIO DI NOTE

Firmato a Roma il 22.09.1994

Entrato in vigore il 26.02.1997

KENIA

Accordi in vigore con il Kenya:

ACCORDO IN MATERIA DI PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI CON PROTOCOLLO

<http://itra.esteri.it/itrapgm/Visualizza.asp?ID=41718>

Firmato a Roma il 16.09.1996

Entrato in vigore il 04.08.1999

KYRGHIZISTAN

ACQUISTI IMMOBILIARI:

Investitori individuali:

E' verificata la condizione di reciprocità per l'acquisto di immobili commerciali ed industriali; per quanto riguarda l'acquisto di proprietà e terreni residenziali da parte di cittadini stranieri la condizione di reciprocità non è formalmente verificata, in quanto occorre un'autorizzazione; tuttavia si fa presente che la stessa è facilmente concessa dimostrando che l'acquisto della residenza è a scopo abitativo personale.

Non è verificata la condizione di reciprocità per l'acquisto di proprietà residenziali a scopo speculativo (il problema è tuttavia superabile con la costituzione di una società di diritto kyrgyzo, che può essere anche posseduta al 100% da un cittadino straniero);

Non è verificata la condizione di reciprocità per l'acquisto di terreni agricoli.

Investimenti immobiliari da parte di società:

Le attività di investimento seguono discipline diverse:

Società con capitale straniero in minoranza (inferiore al 30%): sono equiparate agli investitori locali. Possono acquistare terreni e fabbricati di qualsiasi genere. Per quanto concerne i terreni commerciali ed industriali, l'acquisto può essere in uso permanente o con affitto di 99 anni. In linea di massima, quando si acquista da privati non si ha bisogno di alcuna approvazione suppletiva oltre ai normali permessi, ai quali sono soggette tutte le società (registrazione, atto notarile, catasto terreni, permessi di costruzione, etc.). Quando si acquista da Enti Pubblici (Stato, Municipalità) le limitazioni (affitto per 99 anni) riguardano generalmente il solo terreno, tenendo separata l'area edilizia sulla quale sorge il fabbricato (in uso permanente) dall'area circostante, che viene invece data in affitto.

Società con capitale straniero in maggioranza:

gli stranieri possono detenere anche il 100% di società locali, con esclusione di pochi settori. Non esistono restrizioni agli investimenti, possono acquistare fabbricati (ad usi abitativo-civili ed industriali) e terreni di carattere industriale e residenziale (per i terreni il periodo massimo d'affitto è di 49 anni). Hanno invece bisogno di permessi speciali per quanto concerne i terreni agricoli, che, comunque, non vengono concessi per periodi superiori a 49 anni di affitto rinnovabile.

COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA'

E' verificata la condizione di reciprocità per la costituzione di persone giuridiche, nonché filiali e rappresentanze.

Non esistono preclusioni alla possibilità di ricoprire cariche sociali.

KUWAIT

Accordi in vigore con il Kuwait:

ACCORDO PER LA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO

<http://itra.esteri.it/itrapgm/Visualizza.asp?ID=44788>

Firmato a Roma il 17.12.1987

Entrato in vigore il 21.05.1990

CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO AGGIUNTIVO E PROTOCOLLO DI CORREZIONE DEL 15.12.1989

Firmato a Roma il 17.12.1987

Entrato in vigore l'11.01.1993

PROTOCOLLO DI MODIFICA DELLA CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI DEL 17.12.1987

Firmato a Kuwait City il 17.03.1998

Entrato in vigore il 25.04.2000

Il presente protocollo costituisce parte integrante della convenzione e rimarrà in vigore fino a quando resterà in vigore la convenzione

ACCORDO SULLA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA, IL RICONOSCIMENTO E L'ESECUZIONE DI SENTENZE IN MATERIA CIVILE

Firmato a Kuwait City l'11.12.2002

Entrato in vigore il 21.12.2004

LAOS

ACQUISTI IMMOBILIARI:

Non è verificata la condizione di reciprocità.

COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':

1. E' verificata la condizione di reciprocità;

2. è verificata la condizione di reciprocità per l'assunzione delle cariche di Amministratore Unico, di membro del C.d.A. e di Amministratore Delegato.

LETTONIA

A seguito dell'adesione della Lettonia all'Unione Europea, a partire dal 1° maggio 2004 non si rende più necessario l'accertamento delle condizioni di reciprocità ex articolo 16 delle Preleggi, applicandosi viceversa i principi e le norme dell'ordinamento comunitario e la normativa nazionale attuativa del diritto comunitario.

Accordi in vigore con la Lettonia:

ACCORDO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO

Firmato a RIGA 21.05.1997

Entrato in vigore il 02.03.1999

MEMORANDUM DI INTESA SULLA COOPERAZIONE IN MATERIA DI PICCOLE E MEDIE IMPRESE.

Firmato a RIGA 12.11.2002

Entrato in vigore il 30.04.2003

LIBANO

Accordi in vigore con il Libano:

CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI FISCALI SUI REDDITI

DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA E AEREA

Firmato a Beirut il 09.06.1966

Entrato in vigore l'01.08.1968

CONVENZIONE RELATIVA ALL'ASSISTENZA GIUDIZIARIA RECIPROCA IN MATERIA CIVILE, COMMERCIALE E PENALE, ALL'ESECUZIONE DELLE SENTENZE E DELLE DECISIONI ARBITRALI E ALL'ESTRADIZIONE

Firmato a Beirut il 10.07.1970

Entrato in vigore il 17.05.1975

ACCORDO SULLA RECIPROCA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO

<http://itra.esteri.it/itrapgm/Visualizza.asp?ID=41739>

Firmato a Beirut il 07.11.1997

Entrato in vigore il 09.02.2000

LIBERIA

ACQUISTI IMMOBILIARI:

Non è verificata la condizione di reciprocità sia per quanto riguarda gli atti inter vivos che mortis causa;

COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':

1. Non è verificata la condizione di reciprocità;

2. è verificata la condizione di reciprocità per l'assunzione, all'interno di società italiane, delle cariche di Amministratore Unico, Membro del C.d.A. o Amministratore Delegato.

LIBIA

Accordi in vigore con la Libia:

ACCORDO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

<http://itra.esteri.it/itrapgm/Visualizza.asp?ID=48109>

Firmato a Roma il 13.12.2000

Entrato in vigore il 20.10.2004

ACCORDO PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI SUI REDDITI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DELLA NAVIGAZIONE AEREA

Firmato a Roma il 28.05.1976

Entrato in vigore il 20.10.1977

LITUANIA

A seguito dell'adesione della Lituania all'Unione Europea, a partire dal 1° maggio 2004 non si rende più necessario l'accertamento delle condizioni di reciprocità ex articolo 16 delle Preleggi, applicandosi viceversa i principi e le norme dell'ordinamento comunitario e la normativa nazionale attuativa del diritto comunitario.

Accordi in vigore con la Lituania:

CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO, CON PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

Firmata a VILNIUS 04.04.1996

Entrata in vigore il 03.06.1999

ACCORDO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO

Firmato a ROMA 01.12.1994

Entrato in vigore il 15.04.1997

MACEDONIA (ex Repubblica Jugoslava di)

Accordi in vigore con la Macedonia:

CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

Firmato a Roma il 20.12.1996

Entrato in vigore l'08.06.2000

ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE CONVENZIONE VERRA' DENUNCIATA E CESSERA' DI AVERE EFFETTO LA CONVENZIONE DEL IL 24.02.1982 CON LA JUGOSLAVIA

ACCORDO SULLA MUTUA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO

<http://itra.esteri.it/itrapgm/Visualizza.asp?ID=41768>

Firmato a Skopje il 26.02.1997

Entrato in vigore il 28.05.1999

MADAGASCAR

ACQUISTI IMMOBILIARI:

Non è verificata la condizione di reciprocità sia per gli acquisti a titolo oneroso che per quelli a titolo gratuito.

COSTITUZIONE DI/PARTICIPAZIONE A SOCIETA':

1. E' verificata la condizione di reciprocità senza limitazioni, anche per quanto concerne le cariche sociali, a condizione che la società stessa non sia titolare di beni immobili;
2. è verificata la condizione di reciprocità, con una partecipazione straniera non superiore al 49%, qualora la società stessa sia titolare di beni immobili. Tale limite del 49% andrà altresì osservato per quanto concerne le cariche sociali.

MALAYSIA

Accordi in vigore con la Malaysia:

ACCORDO PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO, CON PROTOCOLLO E SCAMBIO DI LETTERE

Firmato a Kuala Lumpur il 28.01.1984

Entrato in vigore il 25.01.1986

ACCORDO SULLA RECIPROCA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

<http://itra.esteri.it/itrapgm/Visualizza.asp?ID=44896>

Firmato a Kuala Lumpur il 04.01.1988

Entrato in vigore il 25.10.1990

MALI

ACQUISTI IMMOBILIARI:

E' verificata la condizione di reciprocità.

COSTITUZIONE DI/PARTICIPAZIONE A SOCIETA':

E' verificata la condizione di reciprocità.

MALTA

A seguito dell'adesione di Malta all'Unione Europea, a partire dal 1° maggio 2004 non si rende più necessario l'accertamento delle condizioni di reciprocità ex articolo 16 delle Preleggi, applicandosi viceversa i principi e le norme dell'ordinamento comunitario e la normativa nazionale attuativa del diritto comunitario.

Accordi in vigore con Malta:

ACCORDO RELATIVO ALLA COOPERAZIONE ECONOMICA E ALLA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON SCAMBIO DI NOTE

Firmato a LA VALLETTA 28.07.1967

Entrato in vigore il 15.10.1973

ACCORDO PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE E PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

Firmato a LA VALLETTA 16.07.1981

Entrato in vigore l'8.05.1985

MAROCCO

Accordi in vigore con il Marocco:

CONVENZIONE DI RECIPROCO AIUTO GIUDIZIARIO, DI ESECUZIONE DELLE SENTENZE E DI ESTRADIZIONE

Firmato a Roma il 12.02.1971

Entrato in vigore il 22.05.1975

CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUI REDDITI

Firmato a Rabat il 07.06.1972

Entrato in vigore il 10.03.1983

VEDI PROTOCOLLO AGGIUNTIVO DEL 28.05.1979

ACCORDO RELATIVO ALLA RECIPROCA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON SCAMBIO DI LETTERE

<http://itra.esteri.it/itrapgm/Visualizza.asp?ID=41808>

Firmato a Rabat il 18.07.1990

Entrato in vigore il 07.04.2000

SCAMBIO DI NOTE CHE MODIFICA L'ACCORDO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI DEL 18.07.1990

Firmato a Rabat il 15.10.1991

Entrato in vigore il 07.04.2000

ISOLE MAURITIUS

ACQUISTI IMMOBILIARI:

Non è verificata la condizione di reciprocità.

COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':

E' verificata la condizione di reciprocità.

Accordi in vigore con le isole Mauritius:

CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO

Firmato a Port Luis il 09.03.1990

Entrato in vigore il 28.04.1995

MESSICO

Accordi in vigore con il Messico:

CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE L'EVASIONE FISCALE, CON PROTOCOLLO

Firmato a Roma l'08.07.1991

Entrato in vigore il 12.03.1995

ACCORDO SULLA PROMOZIONE E RECIPROCA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO

<http://itra.esteri.it/itrapgm/Visualizza.asp?ID=47872>

Firmato a Roma il 24.11.1999

Entrato in vigore il 05.12.2002

MOLDOVA

Accordi in vigore con la Moldova:

ACCORDO SULLA PROMOZIONE E RECIPROCA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO

<http://itra.esteri.it/itrapgm/Visualizza.asp?ID=41834>

Firmato a Roma il 19.9.1997

Entrato in vigore il 26.8.2001

Memorandum d'Intesa in materia di cooperazione industriale e di sviluppo delle piccole e medie imprese

Firmato a Roma il 27.11.2003

Entrato in vigore il 22.4.2004

MONACO (Principato)

ACQUISTI IMMOBILIARI:

E' verificata la condizione di reciprocità.

COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':

E' verificata la condizione di reciprocità.

ASSUNZIONE DI CARICHE SOCIALI IN SOCIETÀ DI DIRITTO LOCALE

E' verificata la condizione di reciprocità

MONGOLIA

Accordi in vigore con la Mongolia:

ACCORDO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

<http://itra.esteri.it/itrapgm/Visualizza.asp?ID=45037>

Firmato a Roma il 15.01.1993

Entrato in vigore l'01.09.1995

MOZAMBICO

Accordi in vigore con il Mozambico:

PROTOCOLLO FINANZIARIO PER L'ATTUAZIONE DI UN "PROGRAMME AID" A FAVORE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE, CON N. 10 ANNESSI TECNICI

Firmato a Maputo l'11.12.1996

Entrato in vigore il 17.10.2001

ACCORDO SULLA PROMOZIONE E RECIPROCA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO

<http://itra.esteri.it/itrapgm/Visualizza.asp?ID=48385>

Firmato a Maputo il 14.12.1998

Entrato in vigore il 17.11.2003

CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI

Firmato a Maputo il 14.12.1998

Entrato in vigore il 6.8.2004

MYANMAR

ACQUISTI IMMOBILIARI:

Non è verificata la condizione di reciprocità.

COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':

1. E' verificata la condizione di reciprocità nei seguenti settori: industria, manifattura, edilizia, commercio, servizi, attività alberghiere, turismo;
2. è verificata la condizione di reciprocità per la "Joint-venture" a condizione che il

conferimento dell'investitore straniero sia di almeno il 35% del capitale in azioni ordinarie.

NEPAL

ACQUISTI IMMOBILIARI:

Non è verificata la condizione di reciprocità.

COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':

E' verificata la condizione di reciprocità ad eccezione delle società che operano in settori specifici, un cui elenco esaustivo è consultabile online al sito web del "Trade Promotion Centre" nepalese, <http://www.tepc.gov.np/t-ap/main.htm>

NICARAGUA

Accordi in vigore con il Nicaragua:

ACCORDO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

<http://itra.esteri.it/itrapgm/Visualizza.asp?ID=48657>

Firmato a Managua il 20.04.2004

Entrato in vigore il 22.05.2006

NIGERIA

Accordi in vigore con la Nigeria:

ACCORDO SULLA PROMOZIONE E RECIPROCA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Firmato a Roma il 27.09.2000

Entrato in vigore il 22.08.2005

<http://itra.esteri.it/itrapgm/Visualizza.asp?ID=48046>

ACCORDO PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI SUI REDDITI DERIVANTI DALLA NAVIGAZIONE AEREA E MARITTIMA, CON SCAMBIO DI NOTE

Firmato a Lagos il 22.02.1977

Entrato in vigore l'11.09.1978

NUOVA ZELANDA

ACQUISTI IMMOBILIARI:

E' verificata la condizione di reciprocità limitatamente all'acquisto di immobili di superficie non superiore ai cinque ettari, o di valore non superiore al controvalore in euro di \$N.Z. 10 milioni;

COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':

E' verificata la condizione di reciprocità.

Accordi in vigore con la Nuova Zelanda:

CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO

Firmato a Roma il 06.12.1979

Entrato in vigore il 23.03.1983

OMAN

Accordi in vigore con l'Oman:

ACCORDO PER LA PROMOZIONE E LA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

<http://itra.esteri.it/itrapgm/Visualizza.asp?ID=45195>

Firmato a Roma il 23.06.1993

Entrato in vigore il 23.01.1997

CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

Firmato a Mascate il 06.05.1998
Entrato in vigore il 22.10.2002

PAKISTAN

Accordi in vigore con il Pakistan:

CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO, CON PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

Firmato a Roma il 22.06.1984

Entrato in vigore il 27.02.1992

ACCORDO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

<http://itra.esteri.it/itrapgm/Visualizza.asp?ID=41941>

Firmato ad Islamabad il 19.07.1997;

Entrato in vigore il 22.06.2001

PALAU

ACQUISTI IMMOBILIARI:

Non è verificata la condizione di reciprocità.

COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':

E' verificata la condizione di reciprocità.

PANAMA

ACQUISTI IMMOBILIARI:

E' verificata la condizione di reciprocità.

Accordi in vigore con Panama:

TRATTATO DI AMICIZIA, COMMERCIO E NAVIGAZIONE

Firmato a Panama il 07.10.1965

Entrato in vigore il 19.10.1968

PARAGUAY

ACQUISTI IMMOBILIARI:

E' verificata la condizione di reciprocità.

COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':

E' verificata la condizione di reciprocità.

PERU'

Accordi in vigore con il Perù:

ACCORDO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO

<http://itra.esteri.it/itrapgm/Visualizza.asp?ID=45303>

Firmato a Roma il 05.05.1994

Entrato in vigore il 18.10.1995

POLONIA

A seguito dell'adesione della Polonia all'Unione Europea, a partire dal 1° maggio 2004 non si rende più necessario l'accertamento delle condizioni di reciprocità ex articolo 16 delle Preleggi, applicandosi viceversa i principi e le norme dell'ordinamento comunitario e la normativa nazionale attuativa del diritto comunitario.

Accordi in vigore con la Polonia:

CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO

Firmata a ROMA 21.06.1985

Entrata in vigore il 26.09.1989

ALLA SUA ENTRATA IN VIGORE HA CESSATO DI AVERE EFFETTO L'ACCORDO DEL 09.11.1973. VEDI AVVISO DI RETTIFICA IN GU N. 98 DEL 28.04.1989

ACCORDO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO

Firmato a VARSAVIA 10.05.1989

Entrato in vigore il 10.01.1993

CONVENZIONE PER L'ASSISTENZA GIUDIZIARIA E PER IL RICONOSCIMENTO E L'ESECUZIONE DELLE SENTENZE IN MATERIA CIVILE

Firmata a VARSAVIA 28.04.1989

Entrata in vigore il 01.03.1992

MEMORANDUM DI INTESA SULLA COLLABORAZIONE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Firmato a VARSAVIA 06.12.1999

Entrato in vigore il 06.12.1999

QATAR

Accordi in vigore con il Qatar:

ACCORDO SULLA RECIPROCA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

<http://itra.esteri.it/itrapgm/Visualizza.asp?ID=47976>

Firmato a Roma il 22.03.2000

Entrato in vigore il 01.08.2004

ROMANIA

A seguito dell'adesione della Romania all'Unione Europea, a partire dal 1° gennaio 2007 non si rende più necessario l'accertamento delle condizioni di reciprocità ex articolo 16 delle Preleggi, applicandosi viceversa i principi e le norme dell'ordinamento comunitario e la normativa nazionale attuativa del diritto comunitario.

Accordi in vigore con la Romania:

CONVENZIONE CONCERNENTE L'ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE E PENALE

Firmata a Bucarest l'11.11.1972

Entrata in vigore il 04.08.1975

ALLA SUA ENTRATA IN VIGORE SONO DECADUTE LE CONVENZIONI DEL 25.07.1873 E DEL 17.08.1880

CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON ALLEGATO PROTOCOLLO

Firmata a Bucarest il 14.01.1977

Entrata in vigore il 06.02.1979

ACCORDO SULLA RECIPROCA PROMOZIONE E GARANZIA DEGLI INVESTIMENTI DI CAPITALI

Firmato a Bucarest il 14.01.1977

Entrato in vigore il 06.02.1979

ACCORDO PER LA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO

Firmato a Roma il 06.12.1990

Entrato in vigore il 14.03.1995

MEMORANDUM DI INTESA SULLA COOPERAZIONE PER LE PICCOLE E MEDIE

IMPRESE

Firmato a Bucarest il 22.03.2001

Entrato in vigore il 26.08.2002

FEDERAZIONE RUSSA

Accordi in vigore con la Federazione Russa:

ACCORDO SULLA PROMOZIONE E SULLA RECIPROCA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

<http://itra.esteri.it/itrapgm/Visualizza.asp?ID=42425>

Firmato a Roma il 09.04.1996

Entrato in vigore il 07.07.1997

ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE ACCORDO SONO DA CONSIDERARSI DECADUTI L'ACCORDO DEL 30.11.1989 E IL MEMORANDUM DEL 27.01.1994

CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

Firmata a Roma il 09.04.1996

Entrata in vigore il 30.11.1998

LA CONVENZIONE DEL 26.02.1985 CESSERA' DI AVERE EFFETTO ALL'ATTO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE CONVENZIONE

MEMORANDUM DI INTESA SULLA COOPERAZIONE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Firmato a Roma il 21.05.1998

Entrato in vigore il 21.05.1998

SAINT VINCENT AND GRENADINE

ACQUISTI IMMOBILIARI:

E' verificata la condizione di reciprocità.

COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':

E' verificata la condizione di reciprocità.

SAIPAN e GUAM

ACQUISTI IMMOBILIARI:

E' verificata la condizione di reciprocità.

COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':

E' verificata la condizione di reciprocità.

SAN MARINO

ACQUISTI IMMOBILIARI E COSTITUZIONI/PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

Sono riconosciuti ai cittadini ed alle persone giuridiche di San Marino i diritti concernenti gli acquisti immobiliari ed il diritto societario, in virtù della particolare situazione di enclave in territorio italiano di tale Stato e di una consolidata prassi amministrativa interna, confermata dai provvedimenti interni che estendono ai cittadini della Repubblica di San Marino l'ambito di applicazione del Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n.30.

Accordi in vigore con San Marino:

CONVENZIONE DI AMICIZIA E BUON VICINATO

<http://itra.esteri.it/itrapgm/Visualizza.asp?ID=45496>

Firmato a Roma il 31.03.1939

Entrato in vigore il 30.09.1939

SENEGAL

ACQUISTI IMMOBILIARI:

E' verificata la condizione di reciprocità.

COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':

E' verificata la condizione di reciprocità nel rispetto delle seguenti limitazioni:

1. nelle società di import/export il capitale detenuto dal cittadino straniero non può superare il 49%;
2. non è consentita la creazione di società finalizzate all'esercizio di attività di "bar-ristorante".

Accordi in vigore con il Senegal:

CONVENZIONE INTESA A EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI SUI REDDITI DELLE IMPRESE DI NAVIGAZIONE AEREA

Firmata a Dakar il 29.12.1988

Entrata in vigore il 07.02.1995

CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI

Firmata a Roma il 20.07.1998

Entrata in vigore il 24.10.2001

SERBIA E MONTENEGRO

ACQUISTI IMMOBILIARI:

1. E' verificata la condizione di reciprocità, solo per l'acquisto di appartamenti od edifici residenziali, da parte di una persona fisica che non svolga attività economiche in Italia;
2. è verificata la condizione di reciprocità, anche per l'acquisto di beni immobili necessari allo svolgimento di un'attività economica, da parte di una persona fisica o giuridica che svolga un'attività economica in Italia.

COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':

E' verificata la condizione di reciprocità.

Vigono con la Jugoslavia i seguenti Accordi:

CONVENZIONE PER LA RECIPROCA ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE E AMMINISTRATIVA

Firmata a Roma il 03.12.1960

Entrata in vigore il 19.01.1967

VEDI SCAMBIO DI NOTE DEL 07.05.1962

CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO, CON PROTOCOLLO

Firmata a Belgrado il 24.02.1982

Entrata in vigore il 03.07.1985

LA PRESENTE CONVENZIONE HA CESSATO DI AVERE EFFETTO IL 08.06.2000 (DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA CONVENZIONE DEL 20.12.1996) NEI RAPPORTI CON LA MACEDONIA

SEYCHELLES

ACQUISTI IMMOBILIARI:

Non è verificata la condizione di reciprocità.

COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':

E' verificata la condizione di reciprocità purchè la società stessa non abbia interessi o proprietà immobiliari.

SIERRA LEONE

ACQUISTI IMMOBILIARI:

Non è verificata la condizione di reciprocità

COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':

E' verificata la condizione di reciprocità

E' verificata la condizione di reciprocità per l'assunzione delle cariche sociali

SINGAPORE

ACQUISTI IMMOBILIARI:

1. Non è verificata la condizione di reciprocità per l'acquisto di beni fondiari;
2. è verificata la condizione di reciprocità, senza limitazioni, per l'acquisto di edifici, o parte di edifici, da destinare ad uso industriale, commerciale o da adibire ad uffici.
3. è verificata la condizione di reciprocità per l'acquisto di appartamenti in condominio, ad uso residenziale.

Le stesse limitazioni valgono anche per le donazioni e per le successioni.

COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':

1. E' verificata la condizione di reciprocità;

2. per quanto concerne le cariche sociali è richiesto che almeno un membro del Consiglio d'Amministrazione abbia residenza stabile in Italia.

Accordi in vigore con Singapore:

CONVENZIONE ITALO-BRITANNICA PER L'ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE

Firmata a Londra il 17.12.1930

Entrata in vigore il 07.06.1932

RIMESSO IN VIGORE CON NOTA BRITANNICA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 44 DEL TRATTATO DI PACE, IL 13.03.1948 (GU N. 217 DEL 17.09.1948)

CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO

Firmata a Singapore il 29.01.1977

Entrata in vigore il 12.01.1979

SIRIA

Accordi in vigore con la Siria:

ACCORDO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO

<http://itra.esteri.it/itrapgm/Visualizza.asp?ID=48291>

Firmato a Roma il 20.02.2002

Entrato in vigore il 13.11.2003

CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI SUI REDDITI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA E AEREA

Firmata a Damasco il 20.12.1973

Entrata in vigore il 22.07.1976

SLOVACCHIA

A seguito dell'adesione della Slovacchia all'Unione Europea, a partire dal 1° maggio 2004 non si rende più necessario l'accertamento delle condizioni di reciprocità ex articolo 16 delle Preleggi, applicandosi viceversa i principi e le norme dell'ordinamento comunitario e la normativa nazionale attuativa del diritto comunitario.

Accordi in vigore con la Slovacchia:

CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO

Firmata a PRAGA 05.05.1981

Entrata in vigore il 26.06.1984

LA PRESENTE CONVENZIONE HA ABROGATO QUELLA DEL 28.08.1973

ACCORDO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Firmato a Bratislava il 30.07.1998

Entrato in vigore il 22.11.2000

PER LA CLAUSOLA DI DURATA FARE RIFERIMENTO AL TESTO INGLESE, CHE PREVALE IN CASO DI DIVERGENZE
CONVENZIONE RELATIVA ALL'ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE E PENALE

Firmata a PRAGA 06.12.1985

Entrata in vigore il 01.11.1990

SLOVENIA

A seguito dell'adesione della Slovenia all'Unione Europea, a partire dal 1° maggio 2004 non si rende più necessario l'accertamento delle condizioni di reciprocità ex articolo 16 delle Preleggi, applicandosi viceversa i principi e le norme dell'ordinamento comunitario e la normativa nazionale attuativa del diritto comunitario.

Accordi in vigore con la Slovenia:

ACCORDO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO

Firmato a ROMA 08.03.2000

Entrato in vigore il 11.08.2003

SOMALIA

ACQUISTI IMMOBILIARI:

E' verificata la condizione di reciprocità.

COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':

E' verificata la condizione di reciprocità.

SRI LANKA

Accordi in vigore con lo Sri Lanka:

CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

Firmata a Colombo il 28.03.1984

Entrata in vigore il 09.05.1991

ACCORDO RELATIVO ALLA RECIPROCA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO

<http://itra.esteri.it/itrapgm/Visualizza.asp?ID=45752>

Firmato a Colombo il 25.03.1987

Entrato in vigore il 20.03.1990

LE DISPOSIZIONI DELL'ART. 10 SI APPLICHERANNO A TUTTI GLI INVESTIMENTI EFFETTUATI DOPO IL 07.09.1978

ST. KITTS and NEVIS

ACQUISTI IMMOBILIARI:

E' verificata la condizione di reciprocità.

COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':

E' verificata la condizione di reciprocità.

STATI UNITI d'AMERICA

ACQUISTI IMMOBILIARI:

E' verificata la condizione di reciprocità.

COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':

E' verificata la condizione di reciprocità.

Accordi in vigore con gli Stati Uniti d'America:

CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO E SCAMBIO DI LETTERE

Firmata a Roma il 17.04.1984

Entrata in vigore il 30.12.1985

SONO PREVISTE DECORRENZE DIFFERENZIATE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DI TALUNE NORME (ART. 28 PAR 2).

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI DEL 17.04.1984

Firmato a Roma il 17.04.1984

Entrato in vigore il 30.12.1985

SCAMBIO DI NOTE INTERPRETATIVO DELLA CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI DEL 17.04.1984

Firmato a Washington il 30.12.1985

Entrato in vigore il 30.12.1985

TRATTATO DI AMICIZIA, COMMERCIO E NAVIGAZIONE, CON PROTOCOLLI

Firmato a Roma il 02.02.1948

Entrato in vigore il 26.07.1949

ACCORDO INTEGRATIVO DEL TRATTATO DI AMICIZIA, COMMERCIO E NAVIGAZIONE

Firmato a Washington il 26.09.1951

Entrato in vigore il 02.03.1961

SUD AFRICA

Accordi in vigore con il Sud Africa:

CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

Firmata a Roma il 16.11.1995

Entrata in vigore il 02.03.1999

ACCORDO IN MATERIA DI PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

<http://itra.esteri.it/itrapgm/Visualizza.asp?ID=42192>

Firmato a Roma il 09.06.1997

Entrato in vigore il 18.03.1999

SUDAN

Accordi in vigore con il Sudan:

ACCORDO IN MATERIA DI PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Firmato a Khartum il 19.10.1968

Entrato in vigore il 28.10.1974

CONFEDERAZIONE SVIZZERA

ACQUISTI IMMOBILIARI:

1)è verificata la condizione di reciprocità per le persone fisiche non residente limitatamente all'acquisto di:

a) abitazioni secondarie, di vacanza ed unità d'abitazione in apart-hotel, con superficie abitabile netta non superiore ai 200 mq;

b) fondi, di pertinenza di abitazioni secondarie e di vacanza (singole unità immobiliari: ville, fabbricati...) la cui superficie non ecceda i 1.000 mq;

c) immobili ad uso esclusivamente commerciale;

2) è verificata la condizione di reciprocità ampia e libera per gli eredi legittimi negli acquisti mortis causa e per i parenti dell'alienante in linea ascendente e discendente (nonni, genitori e figli) e per il suo coniuge;

3) è verificata la condizione di reciprocità, limitatamente alle tipologie descritte al punto 1) per gli acquisti a titolo di permuta;

4) è verificata la condizione di reciprocità per le persone giuridiche straniere limitatamente agli immobili da adibire a sede o stabilimento dell'impresa (principale o secondaria) od a fini produttivi esclusivamente attinenti all'attività economica svolta;

5) non è, comunque, verificata la condizione di reciprocità per i non residenti nei seguenti casi:

a) se l'acquisto dell'immobile è finalizzato ad un investimento di capitali, eccezion fatta per gli immobili ad uso commerciale;

b) se si contravviene all'obbligo di mantenere la destinazione d'uso del bene immobile, scopo per cui l'acquisto fu precedentemente effettuato.

COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':

1)SOCIETA' DI CAPITALI:

a)S.P.A.

1) è verificata la condizione di reciprocità;

2) è verificata la condizione di reciprocità per l'assunzione della carica di Consigliere del C.d.A., salvo il caso di società il cui scopo consista nella partecipazione ad altre imprese (Holding), mentre non è verificata la condizione di reciprocità per l'assunzione della carica di Amministratore unico;

b)S.R.L.: è verificata la condizione di reciprocità e non vi sono limitazioni per l'assunzione delle cariche sociali, purché uno degli amministratori sia domiciliato in Italia;

2)SOCIETA' DI PERSONE:

a) Società semplice: è verificata la condizione di reciprocità;

b) società in nome collettivo: è verificata la condizione di reciprocità a condizione che almeno uno dei soci risieda in Italia ed abbia, individualmente o congiuntamente agli altri soci residenti, la rappresentanza della società;

c) società in accomandita semplice: è verificata la condizione di reciprocità a condizione che almeno uno dei soci accomandatari risieda in Italia ed abbia, individualmente o congiuntamente agli altri soci accomandatari residenti, la rappresentanza della società

Accordi in vigore con la Svizzera:

CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PER REGOLARE ALCUNE QUESTIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO, CON PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

Firmata a Roma il 09.03.1976

Entrata in vigore il 27.03.1979

LA PRESENTE CONVENZIONE HA FATTO DECADERE LO SCAMBIO DI NOTE DEL 27.11/18.12.1973 SULL'ESENZIONE FISCALE DEGLI INSEGNANTI.

VEDI PROTOCOLLO DEL 28.04.1978

ACCORDO CONCERNENTE IL RISARCIMENTO DEI DANNI IN CASO DI INCIDENTI DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE CON SCAMBIO DI NOTE

Firmato a Roma il 16.08.1978

Entrato in vigore il 15.12.1979

ACCORDO TRA CEE E SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE E SVIZZERA DALL'ALTRA, SULLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE, CON ALLEGATI, ATTO FINALE E DICHIARAZIONI

Firmato a Lussemburgo il 21.06.1999
Entrato in vigore l'01.06.2002

TANZANIA

Accordi in vigore con la Tanzania:

SCAMBIO DI NOTE PER LA CONFERMA DELLA VALIDITA' DELLA CONVENZIONE ITALO-BRITANNICA DEL 17.12.1930 RELATIVO ALL'ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE

Firmato a Dar Es Salaam il 30.06.1964

Entrato in vigore il 30.06.1964

CONVENZIONE PER EVITARE DOPPIE IMPOSIZIONI E PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO

Firmata a Dar Es Salaam il 07.03.1973

Entrata in vigore il 06.05.1983

PROTOCOLLO CHE MODIFICA LA CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI DEL 07.03.1973

Firmato a Roma il 31.01.1979

Entrato in vigore il 06.05.1983

ACCORDO PER LA PROMOZIONE E LA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

<http://itra.esteri.it/itrapgm/Visualizza.asp?ID=48239>

Firmato a Dar Es Salaam il 21.08.2001

Entrato in vigore il 25.04.2003

THAILANDIA

ACQUISTI IMMOBILIARI:

1. Non è verificata la condizione di reciprocità per la persona fisica;
2. è verificata la condizione di reciprocità per la persona giuridica straniera con una sede in Italia limitatamente all'acquisto di appartamenti in condominio ed a condizione che la proprietà dello straniero non superi il 40% della superficie totale del condominio.

COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':

Non è verificata la condizione di reciprocità nei sotto indicati settori (si è preferito conservare la suddivisione thailandese):

- Attività agricole: agricoltura, giardinaggio, silvicoltura, allevamento di bestiame, pesca;
- Attività commerciali: commercio interno di prodotti agricoli locali, commercio di beni immobili, vendita di oggetti di antiquariato o di oggetti d'arte;
- Attività industriali ed artigianali: lavorazione di riso e legno, lavorazione e tessitura della seta, produzione di farina di riso, zucchero, bevande con o senza alcool, ghiaccio (e lavorazioni a freddo), prodotti farmaceutici, prodotti d'oro, argento, niello o bronzo, produzione di legno intagliato o di derivati del legno, oggetti laccati, calce, cemento e derivati, abbigliamento e calzature; - Attività terziarie: architettura, stampa, pubblicazione di quotidiani, contabilità, pubblicità, mediazione od agenzia, aste, parrucchieri, estetisti, agenzie turistiche, attività alberghiere ad eccezione della gestione alberghiera, fotografia (compreso lo sviluppo e la stampa), lavanderie, sartorie e confezione, trasporto via terra, acqua o aria.

2) è verificata la condizione di reciprocità nei restanti settori

3) è verificata la condizione di reciprocità per quanto concerne le cariche sociali.

Accordi in vigore con la Thailandia:

CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO CON PROTOCOLLO

Firmato a Bangkok il 22.12.1977

Entrato in vigore il 31.05.1980

TOGO

ACQUISTI IMMOBILIARI:

Non è verificata la condizione di reciprocità.

COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':

E' verificata la condizione di reciprocità.

TRINIDAD E TOBAGO

Accordi in vigore con Trinidad e Tobago:

CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO

Firmato a Port of Spain il 26.03.1971

Entrato in vigore il 19.04.1974

TUNISIA

Accordi in vigore con la Tunisia:

CONVENZIONE RELATIVA ALL'ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE, COMMERCIALE E PENALE, AL RICONOSCIMENTO E ALL'ESECUZIONE DELLE SENTENZE E DELLE DECISIONI ARBITRALI E ALL'ESTRADIZIONE

Firmata a Roma il 15.11.1967

Entrata in vigore il 19.04.1972

CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

Firmata a Tunisi il 16.05.1979

Entrata in vigore il 17.09.1981

ACCORDO PER LA PROMOZIONE E LA PROTEZIONE RECIPROCA DEGLI INVESTIMENTI

<http://itra.esteri.it/itrapgm/Visualizza.asp?ID=46080>

Firmato a Roma il 17.10.1985

Entrato in vigore il 24.06.1989

PROTOCOLLO DI ALLE CONDIZIONIE MODALITA' DI CONCESSIONE DELLA LINEA DI CREDITO PER IL PARTENARIATO TUNISINO-ITALIANO E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE TUNISINE

Firmato a Tunisi il 05.04.2001

Entrato in vigore l'11.04.2002

TURCHIA

Accordi in vigore con la Turchia:

ACCORDO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

<http://itra.esteri.it/itrapgm/Visualizza.asp?ID=42349>

Firmato ad Ankara il 22.03.1995

Entrato in vigore il 03.03.2004

CONVENZIONE CONCERNENTE LA PROTEZIONE GIUDIZIARIA, L'ASSISTENZA RECIPROCA DELLE AUTORITA' GIUDIZIARIE IN MATERIA CIVILE E PENALE E L'ESECUZIONE DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE

Firmata a Roma il 10.08.1926

Entrata in vigore il 14.05.1931

ACCORDO PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO

Firmato ad Ankara il 27.07.1990

Entrato in vigore l'01.12.1993

IL PRESENTE ACCORDO, ALLA SUA ENTRATA IN VIGORE, SOSTITUISCE LA
CONVENZIONE DEL 29.09.1981

UCRAINA

Accordi in vigore con l'Ucraina:

ACCORDO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON
PROTOCOLLO

<http://itra.esteri.it/itrapgm/Visualizza.asp?ID=46146>

Firmato a Roma il 02.05.1995

Entrato in vigore il 12.09.1997

CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE
SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON
PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

Firmata a Kiev il 26.02.1997

Entrata in vigore il 25.02.2003

MEMORANDUM D'INTESA SULLA COOPERAZIONE IN MATERIA DI PICCOLE E
MEDIE IMPRESE

Firmato a Roma il 13.3.2003

Entrato in vigore il 31.5.2004

CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE
SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON
PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

Firmata a Kiev il 26.02.1997

Entrata in vigore il 25.02.2003

UGANDA

Accordi in vigore con l'Uganda:

ACCORDO IN MATERIA DI PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI,
CON PROTOCOLLO

<http://itra.esteri.it/itrapgm/Visualizza.asp?ID=42363>

Firmato a Roma il 12.12.1997

Entrato in vigore il 24.09.1999.

MEMORANDUM DI INTESA SULL'ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE MISTA SUGLI
INVESTIMENTI

Firmato a Roma il 12.12.1997

Entrato in vigore il 12.12.1997

UNGHERIA

A seguito dell'adesione dell'Ungheria all'Unione Europea, a partire dal 1° maggio 2004 non
si rende più necessario l'accertamento delle condizioni di reciprocità ex articolo 16 delle
Preleggi, applicandosi viceversa i principi e le norme dell'ordinamento comunitario e la
normativa nazionale attuativa del diritto comunitario.

Accordi in vigore con l'Ungheria:

TRATTATO DI COMMERCIO E NAVIGAZIONE, CON N. 2 PROTOCOLLI

Firmato a ROMA 04.07.1928

Entrato in vigore il 01.06.1929

PARZIALMENTE ABROGATO IL 30.04.1950 DALL'ARTICOLO 5 DEL PROTOCOLLO
DEL 28.03.1950 SUL REGIME DOGANALE. PROROGATO CON DECISIONE CEE DEL
15.11.2001 FINO AL 30.04.2005.

CONVENZIONE INTESA A EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI

IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI,
CON PROTOCOLLO

Firmata a BUDAPEST 16.05.1977

Entrata in vigore il 01.12.1980

CONVENZIONE SULL'ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE

Firmata a BUDAPEST 26.05.1977

Entrata in vigore il BUDAPEST 26.05.1977

ACCORDO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON
PROTOCOLLO ADDIZIONALE

Firmato a ROMA 17.02.1987

Entrato in vigore il 23.02.1990

VEDI COMUNICATO DI RETTIFICA IN GU N. 83 DEL 09.04.1991

SCAMBIO DI LETTERE, COSTITUENTE UN ACCORDO, RELATIVO AL RIMBORSO
DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO AI RISPETTIVI OPERATORI ECONOMICI

Firmato a BUDAPEST 17.07.1996 - 18.07.1996

Entrato in vigore il 19.12.1996

URUGUAY

Accordi in vigore con l'Uruguay:

ACCORDO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON
PROTOCOLLO

<http://itra.esteri.it/itrapgm/Visualizza.asp?ID=46435>

Firmato a Roma il 21.02.1990

Entrato in vigore il 02.03.1998

UZBEKISTAN

Accordi in vigore con l'Uzbekistan:

ACCORDO SULLA PROMOZIONE E LA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON
PROTOCOLLO

<http://itra.esteri.it/itrapgm/Visualizza.asp?ID=42511>

Firmato a Tashkent il 17.09.1997

Entrato in vigore il 14.10.1999

VENEZUELA

ACQUISTI IMMOBILIARI:

E' verificata la condizione di reciprocità.

COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':

1. E' verificata la condizione di reciprocità;

2. le cariche sociali possono essere ricoperte da cittadini stranieri sempre che vi sia una pur minima partecipazione straniera nel pacchetto azionario della società; il numero delle cariche sociali riservate agli stranieri dovrà essere proporzionale alla percentuale di partecipazione stessa;

Accordi in vigore con il Venezuela:

CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI SUI REDDITI DERIVANTI
DALL'ESERCIZIO DELLA NAVIGAZIONE AEREA

Firmata a Caracas il 03.03.1978

Entrata in vigore il 02.03.1982

CONVENZIONE PER EVITARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE SUI REDDITI DERIVANTI
DALL'ESERCIZIO DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA

Firmata a Caracas il 24.11.1987

Entrata in vigore il 03.01.1990

CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE L'ELUSIONE, L'EVASIONE E LA FRODE FISCALI, CON PROTOCOLLO

Firmata a Roma il 05.06.1990

Entrata in vigore il 14.09.1993

VIETNAM

Accordi in vigore con il Vietnam:

ACCORDO PER LA PROMOZIONE E LA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO

<http://itra.esteri.it/itrapgm/Visualizza.asp?ID=46575>

Firmato a Roma il 18.05.1990

Entrato in vigore il 06.05.1994

ACCORDO PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

Firmato ad Hanoi il 26.11.1996

Entrato in vigore il 22.02.1999

MEMORANDUM SULLA COOPERAZIONE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE TRA I RISPETTIVI MINISTERI DELL'INDUSTRIA

Firmato ad Hanoi il 05.10.1999

Entrato in vigore il 05.10.1999

YEMEN

ACQUISTI IMMOBILIARI:

E' verificata la condizione di reciprocità purché il bene sia finalizzato ad uso abitativo.

COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':

E' verificata la condizione di reciprocità.

ZAMBIA

ACQUISTI IMMOBILIARI:

Non è verificata la condizione di reciprocità.

COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':

1. E' verificata la condizione di reciprocità;
2. è verificata la condizione di reciprocità per quanto concerne le cariche sociali a condizione che almeno la metà degli Amministratori sia residente.

Accordi in vigore con lo Zambia:

CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO, CON PROTOCOLLO AGGIUNTIVO DI PARI DATA E PROTOCOLLO DI MODIFICA (LUSAKA 13.11.1980)

Firmata a Lusaka il 27.10.1972

Entrata in vigore il 30.03.1990



2009 Copyright Ministero Affari Esteri

[note legali](#) [comitato di redazione](#)

[TOP](#) [^](#) [HELPGUIDA](#) [MAPPA](#) [CONTATTI](#) [LINK](#)

